

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 22 luglio 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

TESTI COORDINATI

Testo del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, concernente «**Prelievo venatorio della specie cinghiale**» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui ai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, recante «**Modifica del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale**»; 28 giugno 2006, n. 8, recante «**Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale**»; 2 novembre 2006, n. 11, recante «**Ulteriori integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)**»; 22 maggio 2007, n. 4, recante «**Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8 e 2 novembre 2006, n. 11**»; 21 maggio 2008, n. 4, recante «**Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Modificazione al regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4**»; 5 ottobre 2009, n. 8, recante «**Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4**»; 23 maggio 2012, n. 7, recante «**Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4, 21 maggio 2008, n. 4 e 5 ottobre 2009, n. 8**» e 14 aprile 2015, n. 8, recante «**Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)**».

Testo del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, concernente «**Prelievo venatorio della specie cinghiale**» (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 3 dicembre 1999, n. 63), coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui ai **regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6**, recante «Modifica del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale» (in Bollettino ufficiale della Regione 8 novembre 2000, n. 58); **28 giugno 2006, n. 8**, recante «Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale» (in Bollettino ufficiale della Regione 5 luglio 2006, n. 32); **2 novembre 2006, n. 11**, recante «Ulteriori integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)» (in Bollettino ufficiale della Regione 8 novembre 2006, n. 51); **22 maggio 2007, n. 4**, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8 e 2 novembre 2006, n. 11» (in ed. str. del Bollettino ufficiale della Regione 25 maggio 2007, n. 23); **21 maggio 2008, n. 4**, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Modificazione al regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4» (in Bollettino ufficiale della Regione 28 maggio 2008, n. 25); **5 ottobre 2009, n. 8**, recante «Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4» (in Bollettino ufficiale della Regione 14 ottobre 2009, n. 46); **23 maggio 2012, n. 7**, recante «Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4, 21 maggio 2008, n. 4 e 5 ottobre 2009, n. 8» (in Bollettino ufficiale della Regione 30 maggio 2012, n. 23) e **14 aprile 2015, n. 8**, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)» (in Bollettino ufficiale della Regione 22 aprile 2015, n. 22).

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto a cura della Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali, Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6; 28 giugno 2006, n. 8; 2 novembre 2006, n. 11; 22 maggio 2007, n. 4; 21 maggio 2008, n. 4; 5 ottobre 2009, n. 8; 23 maggio 2012, n. 7 e 14 aprile 2015, n. 8 sono evidenziate con carattere corsivo grassetto.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio.

Art. 2
(Verifica della consistenza della specie)

(Testo dell'articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, così modificato dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 con la sostituzione di alcune parole al comma 1 e integrato dal regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8 con l'aggiunta del comma 1 bis)

1. ***I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)*** provvedono, anche ai fini dell'attività dell'Osservatorio faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie.

1-bis. ***Le stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale devono essere trasmessi all'Osservatorio faunistico regionale entro il 30 giugno.***

Art. 3
(Metodi di prelievo venatorio)

(Testo dell'articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, modificato dai regolamenti regionali 28 giugno 2006, n. 8, 21 maggio 2008, n. 4 e 5 ottobre 2009, n. 8 e infine sostituito dall'articolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8)

1. ***Il prelievo venatorio della specie cinghiale, deve avvenire in una delle seguenti modalità:***

- a) ***braccata o battuta, di seguito denominata battuta;***
- b) ***aspetto;***
- c) ***cerca.***

2. ***Il prelievo venatorio:***

a) ***in battuta deve essere effettuato dalle squadre unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati e nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio;***

b) ***nelle altre forme secondo quanto previsto agli articoli 10 e 10-bis.***

3. ***Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono:***

- a) ***essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;***
- b) ***essere marcati con le apposite fascette prima dell'allontanamento dal luogo del prelievo;***
- c) ***essere segnalati all'A.T.C. di competenza entro trenta giorni dall'abbattimento.***

Art. 4
(Pianificazione del territorio)

(Testo dell'articolo 4 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, così modificato dai regolamenti regionali 28 giugno 2006, n. 8, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4)

1. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., provvedono a suddividere ciascun A.T.C. in comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati ed i territori non vocati per la presenza del cinghiale.

2. (Abrogato).

3. *Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all'approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia dei distretti e, nelle aree vocate per il cinghiale, dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L'individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell'area vocata di ogni ATC. Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.*

4. Al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell'A.T.C., per esigenze gestionali.

5. Le Province, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, approvano l'apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al comma 3, nonché le aree specificate nel precedente comma 4, garantendo, in particolare, il rispetto delle norme di sicurezza fissate dall'art. 21 della L. n. 157/1992.

Art. 5

(Prelievo in battuta)

(Testo dell'articolo 5 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, modificato dai regolamenti regionali 28 giugno 2006, n. 8, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4 e infine rubrica e testo così sostituiti dall'articolo 3 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8)

1. *È istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.*

2. *L'iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente, tra il 15 aprile ed il 30 giugno di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato, nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più distretti con i relativi settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l'esercizio del prelievo venatorio. La qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione con cadenza biennale organizzati dai Comitati di gestione dell'A.T.C. competente, sulla base di uno specifico programma.*

3. *Il caposquadra è eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all'A.T.C. di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell'elenco depositato presso l'A.T.C. nella stagione precedente.*

4. *Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli A.T.C. ripartiscono per ciascun distretto il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.*

5. *L'iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l'accesso e secondo le modalità in essi previste.*

6. *È comunque consentita nelle squadre residenti nel territorio regionale l'iscrizione di cacciatori non residenti anagraficamente fino ad un massimo di dieci.*

7. *I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole ai distretti tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:*

- a) *residenza della squadra nel distretto richiesto;*
- b) *anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1;*
- c) *residenza della squadra nell'A.T.C.;*
- d) *residenza della squadra in provincia;*
- e) *residenza della squadra nel territorio regionale. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti;*
- f) *rispetto degli accordi tra Regioni, province ed A.T.C.*

8. *I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad assegnare gruppi di settori contigui in ciascun distretto alle squadre iscritte al medesimo, nel rispetto di una graduatoria stilata, a partire dalla stagione venatoria 2016-2017, mediante un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri:*

- a) *percentuale di battute effettuate nel distretto di assegnazione nella precedente stagione venatoria: da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all'unità;*
- b) *percentuale media di partecipazione degli iscritti alle battute della precedente stagione venatoria: da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all'unità;*
- c) *numero di iscritti alla squadra:*
 - 1) *da 35 a 40 1 punto;*
 - 2) *da 41 a 50 2 punti;*
 - 3) *da 51 a 60 3 punti;*
 - 4) *oltre 60 4 punti;*
- d) *efficienza di prelievo calcolata in capi abbattuti/giornate cacciatore: punti 1 ogni 0,01 capi (max 20 punti);*
- e) *partecipazione alle attività previste dai piani di prevenzione e contenimento programmati dall'A.T.C. calcolata in base al numero di interventi realizzati per squadra: punti 0,5 ad intervento (max 15 punti);*
- f) *partecipazione ai programmi di ricerca e di monitoraggio elaborati dall'Osservatorio faunistico regionale: punti 1 ad intervento (max 15 punti).*

9. *Nel caso dell'unione di due squadre è calcolata la media dei punteggi di cui al comma 8, assegnati a ciascuna squadra.*

10. *I capisquadra di ciascun distretto individuano tra di loro, in rappresentanza delle squadre assegnate al distretto medesimo, il capo distretto, dandone comunicazione al Comitato di gestione dell'A.T.C. di competenza prima dell'inizio della stagione venatoria.*

11. *Le squadre attuano il piano annuale, di cui all'articolo 12-bis, del distretto a cui sono state assegnate.*

12. *Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre iscritte al registro di cui al comma 1.*

13. *Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all'A.T.C. di iscrizione della squadra.*

14. *I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti.*

15. *Al momento del ritiro del materiale di consumo di cui al comma 14, necessario per la caccia in battuta, la squadra è tenuta a corrispondere un contributo economico stabilito dall'A.T.C. quale quota di iscrizione al distretto di assegnazione, stabilita con il piano di gestione di cui all'articolo 12-bis e calcolata ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria).*

Art. 6

(Modalità del prelievo in battuta)

(Testo dell'articolo 6 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, modificato dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 e infine testo e rubrica così sostituiti dall'articolo 4 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8)

1. *La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di venti cacciatori tra: cacciatori, battitori, braccieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani.*

2. *In ciascuna battuta se il gruppo di cacciatori appartenenti alla squadra:*

a) *è inferiore a venti possono essere inseriti massimo cinque cacciatori non appartenenti alla squadra;*

b) *è superiore o uguale a venti il numero dei cacciatori non appartenenti alla squadra non può essere superiore al venti per cento.*

3. *Ai cacciatori di cui al comma 2 è richiesta l'iscrizione all'A.T.C. di caccia in cui si svolge la battuta. Nel corso della stagione venatoria possono partecipare ad un massimo di due battute anche cacciatori non iscritti all'A.T.C.*

4. *Le squadre non possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio, salvo eventuali deroghe per un numero massimo di tre a stagione venatoria, autorizzate dagli A.T.C. per esigenze di efficacia gestionale nella giornata di giovedì.*

5. *I partecipanti alla battuta devono marcare sul tesserino venatorio l'apposita casella e nella medesima giornata non possono effettuare altre forme di caccia.*

Art. 7

(Responsabile della cacciata)

(Testo dell'articolo 7 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, modificato ed integrato dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 e infine modificato ed integrato dal regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8, con l'aggiunta di alcune parole alle lettere a) e c) e l'abrogazione della lettera f ter) al comma 2)

1. *Per ogni cacciata è designato un capobattuta tra quelli indicati nell'elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il verbale di battuta, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla battuta la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti è compilato e sottoscritto dal capobattuta prima dell'inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza, al controllo presso il punto di presa di possesso del settore.*

2. Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile:

a) della redazione del verbale di cacciata *e delle relative schede allegate e della trasmissione con le modalità previste dall'A.T.C.*;

b) del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti;

c) dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni *e dell'utilizzo dei previsti segnali acustici di inizio battuta*;

d) del rispetto delle distanze di cui all'art. 4;

e) della comunicazione prevista dall'art. 12 relativa ai capi abbattuti,

f) del controllo sanitario dei capi abbattuti;

f-bis) *dell'apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra*;

f-ter) *(Abrogata)*.

Art. 8

(Appostamento)

(Testo dell'articolo 8 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, così modificato ed integrato dai regolamenti regionali 28 giugno 2006, n. 8 e 5 ottobre 2009, n. 8)

1. La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia, *la tabella di iscrizione fornita* dal Comitato di gestione degli A.T.C..

2. *Ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno.*

3. La presa di possesso del settore non potrà avvenire prima del tramonto della giornata precedente a quella prescelta per la battuta *e la tabella di cui al comma 1 è rimossa al termine della battuta stessa.*

3-bis. *(Abrogato)*.

4. *(Abrogato)*.

5. *(Abrogato)*.

Art. 9

(Segnalazione)

(Testo dell'articolo 9 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, così modificato ed integrato dai regolamenti regionali 28 giugno 2006, n. 8 e 5 ottobre 2009, n. 8)

1. ***Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti:***

a) ***entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;***

b) ***non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.***

2. I cartelli di segnalazione devono essere rimossi al termine della stessa.

3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare ***giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché*** il distintivo della squadra che l'ha organizzata.

4. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata.

5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti.

Art. 10 ***(Prelievo all'aspetto)***

(Testo e rubrica dell'articolo 10 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, così sostituito dall'articolo 6 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8)

1. ***Le modalità del prelievo venatorio della specie cinghiale all'aspetto sono specificate con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.***

10-bis ***(Prelievo alla cerca)***

(Articolo aggiunto dall'articolo 7 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8)

1. ***Il prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è esercitato in forma individuale, nei giorni previsti dal calendario venatorio per la caccia in battuta, da cacciatori singoli non iscritti alle squadre, in tutto il territorio a caccia programmata, con esclusione dei settori occupati.***

2. ***Il cacciatore che pratica il prelievo della specie cinghiale alla cerca, deve marcare sul tesserino venatorio l'apposita casella e nella medesima giornata non può effettuare altre forme di caccia.***

3. ***Per l'esercizio del prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca il cacciatore deve:***

a) ***indossare un giacchetto di colore arancione o rosso ad alta visibilità;***

b) ***ritirare presso l'A.T.C. di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall'A.T.C. medesimo, le apposite fascette da apporre al capo abbattuto;***

c) ***versare la quota di iscrizione al distretto dove è effettuato il prelievo, prevista dal piano di gestione di cui all'articolo 12-bis calcolata ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del regolamento regionale 5/2010.***

Art. 11

(Mezzi di caccia)

(Testo dell'articolo 11 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, così modificato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11 e infine così modificato ed integrato dall'articolo 8 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8, con la sostituzione del comma 4 bis e l'aggiunta del comma 4 ter)

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. ***I bracchieri ed i conduttori dichiarati nel verbale di cacciata possono usare anche le cartucce a salve.***

2. (Abrogato).

3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica.

4. ***Nel prelievo in battuta sono vietati:***

a) ***l'uso di sostanze repellenti o barriere realizzate con materiali artificiali;***

b) ***l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori;***

c) ***l'uso e la detenzione di cartucce a salve ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata;***

d) ***l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.***

4-bis. ***Nel prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è vietato l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.***

Art. 12

(Abbattimenti ed interventi di contenimento)

(Testo e rubrica dell'articolo 12 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, modificato ed integrato dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n.8, 5 ottobre 2009, n. 8 e infine così modificato dal regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8 con la sostituzione del comma 3 bis)

1. ***Il Comitato di gestione dell'ATC può proporre alla provincia competente:***

a) ***la predisposizione di piani di abbattimento al fine di razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 6 del regolamento regionale 1° ottobre 2008, n. 6;***

b) ***la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi prioritariamente con le squadre iscritte nel distretto dove sono proposti gli interventi.***

2. L'abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l'età presunta del capo abbattuto.

3. ***Le squadre collaborano con l'Osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento.***

3-bis. ***I concessionari di aziende faunistico-venatorie (AFV), aziende agrituristico-venatorie (AATV), centri privati di riproduzione fauna selvatica e gli enti gestori dei Parchi regionali e***

delle Oasi sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie. Negli ambiti protetti ricadenti all'interno dei distretti di gestione il contenimento della specie è effettuato anche con il coinvolgimento delle squadre assegnate al distretto.

Art. 12-bis
(Piano di gestione della specie)

(Articolo aggiunto dall'articolo 11 del regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 e infine integrato dall'articolo 10 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8, con l'aggiunta dei commi 1 bis, 1 ter, e 1 quater)

1. Il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell'articolo 19 della L. n. 157/1992.

1-bis. Il piano di gestione comprende:

- a) **densità obiettivo della specie;**
- b) **calendario dei censimenti;**
- c) **piano di colture a perdere;**
- d) **piano di prevenzione dei danni di cui all'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 5/2010;**
- e) **dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria;**
- f) **piano di abbattimento per la stagione venatoria;**
- g) **quote di iscrizione al distretto.**

1-ter. Il piano annuale di gestione, ad esclusione di quanto previsto al comma 1-bis, lettera f), deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l'approvazione entro il 28 febbraio.

1-quater. Il piano di abbattimento di cui al comma 1-bis, lettera f) deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l'approvazione entro il 30 giugno successivo.

Art. 13
(Sanzioni)

(Testo dell'articolo 13 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, modificato ed integrato dai regolamenti regionali 28 giugno 2006, n. 8; 22 maggio 2007, n. 4; 21 maggio 2008, n. 4; 5 ottobre 2009, n. 8 e infine così modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8 con la sostituzione del comma 1 bis)

1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

1-bis. Il comitato di gestione dell'A.T.C. competente deve rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione venatoria precedente:

- a) **ha effettuato meno di tredici battute;**
- b) **non ha abbattuto almeno un terzo dei capi assegnati dal piano di abbattimento;**

c) *sia stato accertato, da parte degli organi di vigilanza competenti e segnalato all'A.T.C. competente per territorio, l'abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale durante lo svolgimento delle battute o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili.*

1-ter. *Il Comitato di gestione dell'ATC competente, previa diffida, può rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale o decidere la sospensione per un determinato periodo di tempo se:*

a) *non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d'intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per territorio, ai fini della gestione e del contenimento della specie cinghiale;*

b) *sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti;*

c) *non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento.*

1-quater. *Ogni cacciatore iscritto deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle battute effettuate dalla propria squadra, qualora la stessa effettui un numero di battute superiore a cinque, pena la non iscrizione alle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale nell'anno successivo, fatti salvi comprovati impedimenti.*

Art. 13-bis

(Iscrizione al registro)

(Articolo aggiunto dall'articolo 6 del regolamento regionale 5 ottobre 2009, n. 8, modificato dal regolamento regionale 23 maggio 2012, n. 7 e infine così modificato dall'articolo 12 del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 8, con la sostituzione delle date al comma 1)

1. *Per le stagioni venatorie 2015/2016 e 2016/2017 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.*

2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1:

a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali;

b) le squadre risultanti dall'accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.

Art. 14

(Norme finali)

1. È abrogato il regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 2000-2001, ad eccezione delle norme contenute nell'art. 6 e nell'art. 9 comma 5 che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Nota all'articolo 4, comma 5:

Il testo vigente dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)» (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46), è il seguente:

«**Art. 21** (Divieti)

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge;

- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero;
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.».

Nota all'articolo 5, comma 15:

Il testo vigente dell'articolo 4 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria» (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 3 marzo 2010, n. 10), è il seguente:

«**Art. 4** - Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica degli ATC.

1. I piani di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 3 predisposti dai Comitati di gestione degli ATC devono prevedere la pianificazione e la regolamentazione:

a) del foraggiamento dissuasivo, ovvero:

- 1) i periodi di somministrazione del foraggiamento dissuasivo;
- 2) le sostanze vegetali impiegate e le loro quantità;
- 3) le tecniche di somministrazione;
- 4) le località di somministrazione, indicate su cartografia in scala 1/25000;
- 5) le persone responsabili del foraggiamento dissuasivo;

b) delle coltivazioni a perdere dissuasive, ovvero:

- 1) il loro numero e la loro estensione;
- 2) la loro ubicazione territoriale, indicata su cartografia in scala 1/25000;
- 3) le essenze vegetali che vi si intende coltivare;

c) delle recinzioni elettriche che si intende attivare, ovvero:

- 1) la loro estensione chilometrica;
- 2) il numero di batterie da impiegare;
- 3) la loro ubicazione territoriale riportata su cartografia in scala 1/25000;
- 4) le emergenze agricole che si intende difendere;
- 5) le persone responsabili dell'impiego e della manutenzione in esercizio delle recinzioni;

d) di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli.

2. Non possono essere realizzate operazioni di foraggiamento diverse da quelle indicate nel piano di prevenzione predisposto dai Comitati di gestione degli ATC.

3. Il mantenimento numerico della specie cinghiale a livelli di densità massima tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna selvatica è attuato nel territorio a caccia programmata, attraverso i piani di gestione della specie adottati dai Comitati di gestione degli ATC ai sensi dell'articolo 12-bis del Reg. reg. n. 34/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'obiettivo prioritario dei piani di gestione della specie cinghiale, di cui al comma 3, deve essere il contenimento delle somme erogate per gli indennizzi, nei limiti massimi previsti all'articolo 2, comma 2, lettera a).

5. I Comitati di gestione degli ATC, per il conseguimento di quanto previsto al comma 3 nell'ambito dei piani di gestione, predispongono, per ogni distretto, adeguati piani di abbattimento e fissano gli oneri spettanti ai cacciatori operanti nel distretto, per l'indennizzo di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso. Il completamento del piano di abbattimento deve essere considerato obiettivo minimo, superabile in eccesso senza limitazioni.

6. Nel caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti nel piano di abbattimento assegnato ad un distretto, al termine della stagione venatoria, la provincia competente predispone interventi di contenimento prioritariamente nei mesi di febbraio e marzo, fino al completamento.

7. Gli interventi di cui al comma 6 condotti in periodo di caccia chiusa, sono attuati, sotto il controllo degli agenti di polizia provinciale, da cacciatori in possesso di una specifica abilitazione conseguita a seguito di corsi di formazione organizzati dalla provincia competente.».

Nota all'articolo 10 bis, comma 3, lettera c):

Per il testo dell'articolo 4 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5 si veda la nota all'articolo 5, comma 15.

Nota all'articolo 11, comma 1:

Il testo vigente dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (si veda la nota all'articolo 4, comma 5), è il seguente:

«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.».

Nota all'articolo 12, comma 1, lettera a):

Il testo dell'articolo 6 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, recante «Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia» (pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione 8 ottobre 2008, n. 45), è il seguente:

«Art. 6 - Compiti del Comitato di gestione.

1. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

a) decide, su domanda, in ordine all'accesso dei cacciatori richiedenti nell'ambito di competenza;

b) propone alla Provincia competente, il programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, comprendente:

1) i progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito;

2) gli interventi di miglioramento degli habitat;

3) le immissioni di selvaggina;

4) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile;

5) i criteri per l'assegnazione dei settori di caccia al cinghiale, ad integrazione di quanto già previsto dal Reg. 30 novembre 1999, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

6) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

7) il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

8) i progetti per la prevenzione dei danni alle colture agricole;

9) le modalità e le forme di conduzione delle zone di ripopolamento e cattura affidate in gestione;

c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

d) provvede all'accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria ed all'erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e sue successive modifiche e integrazioni;

e) delibera le eventuali modifiche allo Statuto;

f) approva il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

g) stabilisce le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 6 della L.R. n. 14/1994;

h) promuove e organizza sul proprio territorio manifestazioni e attività di interesse venatorio.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.»

Note all'articolo 12 bis, comma 1 e comma 1 bis, lettera d):

- Il testo dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (si veda la nota all'articolo 4, comma 5), è il seguente:

«Art. 19 Controllo della fauna selvatica

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.»

- Per il testo dell'articolo 4 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5 si veda la nota all'articolo 5, comma 15.

Note all'articolo 13, comma 1:

- Il testo vigente degli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (si veda la nota all'articolo 4, comma 5), è il seguente:

«Art. 30 Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di

protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31 Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.».

- Il testo vigente dell'articolo 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (pubblicata nel s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 25 maggio 1994, n. 22), è il seguente:

«Art. 39 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 410 a € 2.460;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da € 25 a € 150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da € 210 a € 1.260;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da €150 a € 900;

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da € 25 a € 150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da € 50 a € 300;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli àmbiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da € 150 a € 900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 260 a € 1.560;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;

5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da € 100 a € 600 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli àmbiti previsti dagli articolo 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva: da € 150 a € 900. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi àmbiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità sanitaria locale competente: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.560;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

nn) sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli àmbiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb), cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

- sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili.».

Nota all'articolo 14, comma 1:

Il regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29, recante «Disciplina della caccia al cinghiale in battuta» è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 19 agosto 1988, n. 56. Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 14, comma 1 dal presente regolamento regionale.